Regolamento di Tutela del Verde Urbano

Adottato dal Comune di PESCARA con deliberazione CC N. 132 del 08/09/2007 In vigore dal 23/09/2007

SINDACO: Luciano D'Alfonso

ASSESSORE ALLE RISERVE PARCHI E GIARDINI: Armando Mancini


DIRETTORE AREA TECNICA: Ing. Luciano Di Biase

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI: Arch. Pierpaolo Pescara

Il Resp.le Servizio Verde: Ing. Giuliano Rossi

I TECNICI INCARICATI: Per. Agr. Raffaele Di Pietrantonio

Rag. Giovanni Romano Arch. Caterina Cutilli Agr.mo Vincenzo Evangelista Agr.mo Mario Francesco Caudullo



SOMMARIO

CAPITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Funzione dell'Amministrazione Pubblica
- Art. 4 Commissione per il verde
- Art. 5 Norme sovraordinate esistenti

CAPITOLO II VERDE PUBBLICO

TITOLO I: AREE VERDI

- Art. 6 Regolamento d'uso delle aree pubbliche sistemate a verde
- Art. 7 Manomissioni o alterazione di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali, e simili
- Art. 8 Danneggiamento di superfici sistemate a verde

Art. 9 - Sponsorizzazione

- Art. 10 Adozione del verde pubblico
- Art. 11 Tutela degli alberi di pregio e monumentali

TITOLO II: ALBERI

- Art. 12 Area di pertinenza delle alberature
- Art. 13 Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi
- Art. 14 Distanze d'impianto
- Art. 15 Impianto di nuovi alberi
- Art. 16 Potature di alberi

Art. 17 - Abbattimenti

- Art. 18 Rimonda delle palme
- Art. 19 Danneggiamento di alberi
- Art. 20 Difesa Fitosanitaria

CAPITOLO III VERDE PRIVATO

Art. 21 - Area di pertinenza

- Art. 22 Soggetti da salvaguardare
- Art. 23 Impianto di nuovi alberi
- Art. 24 Abbattimenti
- Art. 25 Potature di alberi
- Art. 26 Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

CAPITOLO IV SANZIONI E NORME FINANZIARIE

- Art. 27 Sanzioni pecuniarie
- Art. 28 Norme finanziarie
- Art. 29 Organi preposti alla Vigilanza

CAPITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

FINALITÀ

1. Il Comune di Pescara, al fine di valorizzare e tutelare il verde urbano, pubblico e privato, istituisce il presente "Regolamento di Tutela del Verde Urbano" in ottemperanza alla Legge Regionale N° 2 del 13/02/2003 (ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. N° 616 del 24/07/1977), sud-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano si applica:
 - a) a tutte le aree adibite a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) alle alberature pubbliche e private, interne all'intero territorio comunale;
 - c) agli alberi da frutto;
 - d) alle fasce ripariali.
- 2. Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche. Tali impianti, comunque, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
- 3. Viene esclusa dal presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano inerente la Riserva Naturale Pineta Dannunziana, poiché normata da apposite leggi.

Art. 3

FUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche, con lo scopo di massimizzare la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria, culturale.

Art. 4

COMMISSIONE PER IL VERDE

1. È istituita una "Commissione per il Verde", con esplicita esclusione del gettone di presenza, presieduta dall'Assessore con delega al Verde Pubblico o da un suo delegato e costituita dal Presidente della

Consulta Comunale per l'Ambiente ed il Verde, da tre tecnici interni all'Amministrazione Comunale (dipendenti) e da quattro membri esterni (nominati dalla Giunta Comunale) di comprovata esperienza in materia, provenienti dal mondo scientifico, accademico, dalle professioni e dalle associazioni dell'ambientalismo.

2. La Commissione svolge funzioni consultive e propositive in materia di verde urbano ed extraurbano; trascorsi 60 giorni dalla prima convocazione, si doterà di un regolamento interno per la disciplina dei propri lavori.

Art. 5

NORME SOVRAORDINATE ESISTENTI

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali sovraordinate, vigenti in materia.

CAPITOLO II VERDE PUBBLICO

TITOLO I: AREE VERDI

Art. 6

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE PUBBLICHE SISTEMATE A VERDE

- 1. Nelle aree pubbliche sistemate a verde viene fatto divieto di:
 - a) turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori;
 - b) danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
 - c) raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi nonché fossili, minerali o reperti archeologici;
 - d) abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi;
 - e) appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori, di qualsivoglia materiale;
 - f) omettere, la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale;
 - g) provocare danni a monumenti, strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;
 - h) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
 - i) inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua;
 - j) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, inclusi mozziconi di sigaretta;
 - k) permettere ad un animale di proprietà di imbrattare viali e manti erbosi al di fuori di eventuali aree attrezzate, opportunamente segnalate; in assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
 - 1) campeggiare nonché installare tende o attrezzature da campeggio;
 - m) organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive;
 - n) usare qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori;
 - o) utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
 - p) installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;

- q) calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;
- r) accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
- s) mettere a dimora piante nonché introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;
- t) esercitare forme di commercio o attività simili;
- u) porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.
- 2. Vengono consentite, previa specifica autorizzazione da parte degli uffici preposti, le attività di cui ai precedenti punti 1), m), n), o), p), q), r), s), t) ed u).
- 3. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata, su presentazione di apposita domanda, dal Dirigente del Servizio preposto al rilascio di autorizzazioni di occupazione temporanee di suolo pubblico, con visto del Responsabile del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano. Nella domanda dovranno essere specificati:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) i motivi per cui si richiede l'autorizzazione;
 - c) il periodo dell'attività, oggetto di autorizzazione;
 - d) le misure adottate per evitare danneggiamenti o molestie al patrimonio vegetale.
- 4. In caso di specifiche richieste, qualora il servizio preposto al rilascio di autorizzazioni di occupazione temporanee di suolo pubblico escluda la propria competenza, l'autorizzazione di cui al comma precedente sarà rilasciata dal Dirigente responsabile del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano.
- 5. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.
- 6. In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

MANOMISSIONI O ALTERAZIONI DI AREE SISTEMATE A VERDE PER LAVORI EDILI, STRADALI E SIMILI

- 1. Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile alterare o manomettere una superficie comunale sistemata a verde, è fatto obbligo richiedere specifico nullaosta da indirizzare al Dirigente del Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni di occupazione temporanee di suolo pubblico, con visto del Responsabile del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano. La mancata richiesta è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27.
- 2. La richiesta dovrà indicare chiaramente:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
 - c) la durata dei lavori;
 - d) le misure che si intendono adottare per la salvaguardia o il ripristino della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo;
 - e) l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori, l'esatta ubicazione della vegetazione presente (da raffigurarsi su planimetria a scala adeguata) e la documentazione fotografica.
- 3. A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà degli uffici preposti, richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fideiussione, da svincolarsi a lavori ultimati.
- 4. Nelle aree di cantiere, è fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).
- 5. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature, dovranno essere rispettati tutti i divieti del successivo art. 8.

- 6. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario nonché l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
- 7. Nel caso in cui i lavori provochino alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
- 8. Al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica dei comuni costieri, per il reimpianto di nuovi alberi, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza non inferiore a 20-22 cm per le specie di prima e seconda grandezza, e non inferiore a 10-15 cm per quelle di terza grandezza. Per gli arbusti, la scelta dovrà essere orientata verso piante di altezza non inferiore a 60-80 cm poste in vaso.

DANNEGGIAMENTO DI SUPERFICI SISTEMATE A VERDE

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata verde, è tenuto altresì al rimborso del danno all'Amministrazione mediante il versamento di una somma pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie al rifacimento, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e quale parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione del predetto importo sarà effettuata dagli uffici preposti che utilizzeranno gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrico-estimativi per opere murarie ed a verde.

Art. 9

SPONSORIZZAZIONE

- 1. Nell'intento di consentire e di regolare la partecipazione diretta di privati nei lavori di manutenzione delle aree adibite a verde pubblico nonché nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica richiesta formale, la cura e la manutenzione delle aree adibite a verde pubblico unitamente alla gestione di servizi ad esse inerenti, a persone fisiche o giuridiche che ne faranno richiesta.
- 2. Per interventi di sponsorizzazione che prevedano la cura e la manutenzione delle aree adibite a verde pubblico è necessario rispondere all'Avviso Pubblico pubblicato sul sito internet del Comune di Pescara <u>WWW.comune.pescara.it</u> il 05.03.07 e all'Albo Pretorio dal giorno 27.02.2007 a tutto il 14.03.2007, con

un modello da ritirare nell'Ufficio Progetti Strategici e Verde Urbano. Successivamente verrà effettuato un sopralluogo dai tecnici dell'Ufficio e conseguentemente, verrà stipulata una convenzione di sponsorizzazione il cui schema è stato approvato con Atto di Determinazione N° 294 del 30.03.07 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006. Gli interessati alla sponsorizzazione (sponsor), in cambio della cura e della manutenzione delle aree adibite a verde, otterrano di poter installare un determinato numero di cartelli pubblicitari con la dicitura "il Verde lo curiamo noi" e con l'applicazione del logo di Pescara congiuntamente al logo dello sponsor stesso.

Art. 10

ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- 1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi verdi pubblici, nei modi previsti degli articoli seguenti.
- 2. Le aree indicate al comma precedente possono essere affidate ai sotto elencati soggetti:
 - a) strutture che erogano prestazioni sanitarie e/o sociali, dirette al recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
 - b) nuclei scolastici, parrocchie, associazioni anche non riconosciuti formalmente;
 - c) organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale, istituito ai sensi dell'art.
 6 della L. 266/91;
 - d) condomini;
 - e) cittadini singoli o coloro che dichiarino di volersi associare, allo scopo di occuparsi degli interventi, oggetto del presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano;
 - f) cittadini interessati al recupero di aree marginali da adibire ad orti ricreativi.
- 3. I soggetti interessati dovranno produrre specifica richiesta indirizzata al Sindaco, contenente le seguenti informazioni:
 - a) tipologia dell'associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma 1;
 - b) numero delle persone coinvolte nell'intervento nonché indicazione del/i responsabile/i dei rapporti intercorrenti con l'Amministrazione Comunale;
 - c) proposta di massima, contenente le modalità di realizzazione dell'intervento.
- 4. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:
 - a) manutenzione ordinaria e cura dell'area verde individuata;
 - b) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale di eventuali danneggiamenti;
 - c) educazione al corretto uso del verde.
- 5. Ai soggetti affidatari, al fine di garantire le risorse materiali per la realizzazione degli interventi potranno essere attribuite:
 - a) risorse finanziarie, da gestire con le modalità contenute nell'apposito accordo di collaborazione di cui al successivo comma 8;
 - b) uso agevolato di impianti e strutture comunali nonché di tutte o parte delle attrezzature, necessarie alla realizzazione dell'intervento stesso;
 - c) coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civili contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.
- 6. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere iniziative, incontri, corsi di aggiornamento e/o preparazione, rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

- 7. I soggetti affidatari si impegneranno nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione di cui al successivo comma. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti.
- 8. Il Dirigente che ha la responsabilità del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano, con apposito atto, previa istruttoria e parere favorevole dello stesso Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano, autorizzerà la realizzazione dei singoli interventi programmati. Il Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano, previa valutazione dei requisiti, delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascerà opportuno parere in merito.

Terminata l'istruttoria, qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di preferenza:

- a. Istituti scolastici o singole classi;
- b. Associazioni, i cui membri necessitano di cure psico-motorie compatibili con le attività colturali praticate nella gestione del verde urbano;
- c. struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
- d. buon operato su interventi similari precedenti.
- Il Responsabile del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano fornirà parere tecnico vincolante sulla ammissibilità o meno del progetto sia sulle limitazioni e/o prescrizioni d'uso.
- 9. La durata della gestione dei singoli interventi è annuale ed è rinnovabile. La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all'amministrazione dell'Ente, potrà, motivandone le ragioni, interrompere la realizzazione di uno o più interventi programmati.
- 10. I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dal Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano. Qualora venissero riscontrati casi di negligenze ovvero di realizzazioni non conformi alle prescrizioni nell'accordo di collaborazione, il Responsabile del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto affidatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 giorni. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto affidatario, con atto della Giunta Comunale, potrà essere pronunciata la decadenza dell'affidamento.
- 11. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario nonché la mancata o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

Art. 11

TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

- 1. La Commissione per il Verde promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali nonché giardini storici; a tal fine, sono considerati alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e/o ambientale-paesaggistico:
 - a. alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

- alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie, rilevanti dal punto di vista storico o culturale nonché di particolare pregio paesaggistico.
- 2. La Commissione per il Verde valuta gli alberi segnalati dai cittadini per un eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio della Città di Pescara, secondo i seguenti criteri:
 - a. gli alberi devono avere, salvo casi particolari, diametro del tronco (misurato a 130 cm di altezza), superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza; superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza, superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
 - b. sviluppo complessivo dell'esemplare;
 - c. stato di salute della pianta;
 - d. particolarità del genere e della specie;
 - e. significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - f. ubicazione nel contesto urbano;
 - g. riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
 - h. essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.
- 3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici, Associazioni, possono segnalare agli uffici competenti l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche descritte al precedente comma 2.
- 4. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, riveste carattere di assoluta eccezionalità.
- 5. Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto dal comma 2, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto, andranno preventivamente individuate opere provvisionali di mantenimento in sito, alternative all'abbattimento.
- 6. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.

7. L'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6, comporterà l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dal successivo art.27.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, l'interessato dovrà corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

9. È fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante nonché di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

10. Il Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

11. Il proprietario di alberi di pregio può eseguire le seguenti operazioni per evitare che un abbandono al libero sviluppo vegetativo, possa comportare un pericolo di scosciatura o instabilità:

- a) potatura a tutta cima con tecnica del taglio di ritorno;
- b) rimonda periodica del secco;
- c) conservazione della forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata.

12. La potatura degli alberi di pregio dovrà essere effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano.

TITOLO II: ALBERI

Art. 12

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene vietata ogni

attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.

- 2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto e di diametro:
 - a) doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato;
 - b) uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente.
- 3. Vengono definite le seguenti classi di grandezza degli alberi:
 - a) I grandezza: piante con altezza, a maturità, maggiore di 18 m;
 - b) II grandezza: piante con altezza, a maturità, maggiore di 10 m e minore di 18 m;
 - c) III grandezza: piante con altezza, a maturità, minore di 10 m.
- 4. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, affinché le alberature stradali di nuovo impianto non disturbino il traffico veicolare, è necessario che:
 - a. le chiome lascino liberi almeno 5,00 m dal piano strada;
 - b. il tronco risulti ad una distanza minima dal cordolo della carreggiata di 0,75 m;
 - c. le alberate agli incroci stradali siano poste in modo da consentire un ampio campo visivo laterale ed una buona visibilità dei cartelli nonché delle indicazioni stradali.

Art. 13

SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

1. Per gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su suolo pubblico di cui all'art. 12, si dovranno osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per ogni singolo albero in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

Classe di grandezza (m)	Distanza (m)
I grandezza (altezza > 18)	> 4
II grandezza (altezza 10-18)	> 3
III grandezza (altezza < 10)	> 2

- 2. Limitatamente alla posa ed alla manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.
- 3. Gli Enti o le Ditte promotrici degli scavi, dovranno darne comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, al Dirigente avente la responsabilità del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano mediante richiesta scritta. L'istanza dovrà contenere:
 - a) planimetria del luogo in scala adeguata (almeno 1:500) comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente;
 - b) una relazione tecnica in cui siano indicate obbligatoriamente la profondità degli scavi, la distanza degli stessi da ciascun albero nonché i tempi dell'intervento.
- 4. Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi, dovranno essere effettuate manualmente o mediante attrezzi idonei che non rechino danni a radici, salvo diversa disposizione dei tecnici del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm

dovranno essere eseguite con tagli netti.

- 5. Viene fatto divieto, in ogni caso, di recidere a strappo le radici o, comunque, lesionarle con ferite laceranti; in caso contrario, si incorrerà nelle sanzioni pecuniarie previste all'art. 27.
- 6. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
- 7. Qualora dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o, comunque, mantenuti umidi. In alternativa, le radici dovranno essere protette con un'apposita stuoia e contemporaneamente mantenute umide.
- 8. In pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

Art. 14

DISTANZE D'IMPIANTO

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di distanze minime di impianto dei nuovi alberi, si indicano in via propositiva i seguenti valori per la realizzazione di nuove aree adibite a verde o per la realizzazione di filari stradali.:

Altezza definitiva dell'albero	20 m e oltre	16 m	12 m	8 m	6 m
Distanza di piantagione	12 m	10 m	8 m	6 m	4 m

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme del Codice Civile all'articolo 892 (distanze dagli alberi) e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali:

Classe di grandezza (m)	Distanza dai confini (m)
I grandezza (altezza > 18)	6
II grandezza (altezza 10-18)	4
III grandezza (altezza < 10)	3

- 3. Per le utenze aeree elettriche e telecomunicative presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 m, come previsto dal D.M. N° 449 del 21 marzo 1988 articolo, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di 30 cm attorno al cavo.
- 4. Per le aree verdi ubicate in prossimità delle linee ferroviarie, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. N° 753 del 11.07.1980 e dall'articolo 4 della Legge N° 1202 del 1211.1968, alberi, arbusti e siepi dovranno rispettare le distanze indicate in tabella.

Tipo di vegetazione	Altezza (m)	Distanza minima (m)
alberi	> 4	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2
arbusti e alberi	< 4	6
siepi	> 1,50	6
siepi	< 1,50	5

Se il tracciato della ferrovia è posto in trincea o in rilevato, le distanze dovranno essere aumentate in modo da mantenere una distanza minima di 2 m dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea stessa. Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non potranno essere destinate a bosco se ubicati ad una distanza minore di 50 m (da misurarsi in proiezione orizzontale) dalla più vicina rotaia.

5. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti fino all'art. 899, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, e dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nella realizzazione di nuove aree adibite a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

	Specie di I grandezza (m)	Specie di II grandezza (m)	Specie qualsiasi con chioma di forma piramidale stretta o colonnare (m)
Dal fusto al fronte dei fabbricati	8,00	6,00	4,00
Dal fusto al margine esterno del marciapiede	1,00	0,75	0,75

- 6. In ogni caso, all'atto di impianto si dovrà tener conto, prevedendo gli accrescimenti a venire, del fatto che la chioma non dovrà interferire con le reti elettriche aeree, con i corpi illuminanti e con la segnaletica stradale né limitare eccessivamente la luminosità all'interno degli edifici circostanti. In caso di impianto di nuovi alberi obbligatoriamente ravvicinati a manufatti preesistenti, è necessario prevedere l'uso di una specie arborea dalla chioma lunga e stretta.
- 7. Per motivi di pubblico interesse, ampiamente giustificabili e con il supporto di garanzie fornite da tecnici specialistici, il Comune potrà realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati, in deroga ai minimi previsti al presente articolo, oltre che a quelli contemplati dal Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti fino all'art. 899 (distanze dai confini e dai cigli stradali).

Art. 15

IMPIANTO DI NUOVI ALBERI

- 1. Le specie da impiantare nelle aree verdi pubbliche dovranno essere prevalentemente di provenienza autoctona, con spiccata resistenza alle patologie e, in presenza di specie dioiche, andranno privilegiati i maschi.
- 2. Per favorire un'organica pianificazione del verde urbano, è fatto obbligo, a partire dalla fase di progettazione preliminare, utilizzare esclusivamente le specie elencate nell'allegato II ed osservarne le prescrizioni limitative imposte dal Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano, in base ai parametri presenti nel medesimo allegato.
- 3. Sono demandate alla Commissione per il Verde le proposte di aggiornamento delle specie incluse nell'allegato II.
- 4. È vietato, in ogni caso, impiantare alberi appartenenti alle specie del genere eucalipto, cipresso argentato, ailanto, pino insigne, acacia selvatica (Robinia pseudoacacia), indaco bastardo e brussonezia.
- 5. La Giunta Comunale, in osservanza alla Legge Regionale N° 15 del 29.03.1994, individuerà le superfici necessarie e l'ubicazione ove porre a dimora essenze arboree per ogni bambino nato, a seguito della sua registrazione anagrafica.

- 5. Per la scelta di alberi da porsi a dimora per il ripristino di fallanze di alberature esistenti, verranno seguiti i criteri di omogeneità di habitus, specie e classi di grandezza.
- 6. Qualora il filare oggetto di ripristino di fallanze, sia considerato non idoneo all'attuale contesto urbano dalla Commissione per il Verde, sentito anche il Responsabile del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano, l'Amministrazione potrà promuovere l'adozione di Piani Particolareggiati in deroga al comma precedente.
- 7. Nella stesura del Piano Particolareggiato, la Commissione per il Verde ha potere propositivo e consultivo.
- 8. Prima di collocare a dimora gli alberi, dovrà essere verificata l'eventuale presenza di fattori limitanti del suolo, quali: materiali inerti (macerie), ridotta quantità di sostanza organica, scarsa profondità, grande compattazione e quindi impermeabilità degli orizzonti superficiali o, viceversa, elevata ricchezza in scheletro e quindi eccessiva capacità drenante. In questi casi saranno indispensabili interventi di miglioramento del suolo prima dell'impianto e, precisamente:
 - a. per terreni troppo pesanti (limoso-argillosi) sarà necessaria la somministrazione di ammendanti organici per renderli più sciolti, predisponendo drenaggi sul fondo delle buche di impianto e grigliati in ferro o cemento, che permettano all'acqua piovana o di irrigazione di penetrare nel suolo, evitando il costipamento al piede del fusto;
 - b. per i terreni ricchi di scheletro, si provvederà all'eliminazione locale degli inerti, reintegrando con buon terreno agrario.
- 9. La concimazione da somministrare all'atto del trapianto, dovrà essere praticata facendo ricorso a fertilizzanti organici (è consigliabile letame maturo o altra sostanza assimilata per albero) ed a minerali a lenta cessione, usando, ad esempio, un ternario a ridotto titolo di azoto. Prima della messa a dimora, si dovrà disporre sul fondo della buca il letame maturo, o altro ammendante idoneo, ricoperto da uno strato di terra, per evitare il contatto diretto con le radici. Di contro, il concime minerale potrà essere efficacemente miscelato al terreno di riempimento.
- 10. Le buche dell'impianto dovranno essere di dimensioni almeno due volte più ampie rispetto a quelle della zolla o degli apparati radicali degli esemplari da collocare, rispettando la seguente tabella e tenendo presente che la scelta delle specie dovrà essere fatta in base alla profondità del terreno a disposizione, specialmente ove si riscontri la presenza di roccia o di manufatti di calcestruzzo.

Dimensioni	Lato (m)	Profondità (m)
Soggetti arborei di I grandezza	1,50	1,00-1,30
Soggetti arborei di II grandezza	1,50	0,80-1,00
Soggetti arborei di III grandezza	1,00	0,80

11. Il materiale vivaistico dovrà essere fornito dal produttore:

- a. con apparato radicale zollato, il cui diametro sia pari ad almeno tre volte la circonferenza del fusto, misurata ad un metro dal colletto;
- b. con conformazione regolare tipica della specie di appartenenza, con un proporzionato rapporto diametro/altezza, e non con il portamento tipico delle piante troppo alte e "filate";
- c. indenni da ferite, lacerazioni corticali, malattie o altri danneggiamenti;
- d. con corretta potatura di formazione.
- 12. Sulle specie che lo richiedono, dovrà essere prevista la fasciatura del fusto con tela di juta.
- 13. Per i primi due-tre anni dalla messa a dimora, sarà obbligatorio rendere solidale la pianta al suolo sottostante ricorrendo alla messa in opera di appositi sostegni, detti pali tutori, con le seguenti caratteristiche:
 - a. il sistema di tutoraggio, in funzione delle dimensioni dell'albero e dello spazio a disposizione, potrà essere disposto, rispetto all'asse del fusto, a palo singolo inclinato, a palo dritto, a forma di gabbia intorno al soggetto arboreo;

- b. la dimensione dovrà essere proporzionata a quella della pianta da sostenere; normalmente i pali non dovranno avere un diametro inferiore a 5 cm ed andranno infissi nel suolo per almeno 50 cm;
- c. utilizzo di legno forte scortecciato, resistente al degrado generato dalle componenti climatiche e dagli attacchi fungini;
- d. la legatura dovrà essere regolabile con l'accrescimento in diametro del fusto e dovrà lasciare un minimo spazio di movimento per l'albero; i legacci dovranno essere in materiale cedevole, eliminando i fili metallici o comunque inestensibili;
- e. i pali tutori dei trapianti allestiti con pane di terra, se inseriti in buca, non dovranno in alcun caso penetrare nella zolla; per i soggetti trattati a radice nuda, il palo o i pali tutori potranno essere collocati in prossimità del fusto, curando di non danneggiare, con l'infissione, le radici stesse.
- 14. La colmatura della buca dovrà essere completata curando che il colletto delle piante, a terreno assestato, risulti a livello del suolo, avendo cura, inoltre, di formare una leggera concavità ("formazione della conca") al fine di favorire la completa bagnatura della zolla in fase di irrigazione" che deve essere effettuata con 50-100 litri di acqua per buca.
- 15. Nell'impianto, all'intorno del colletto, si dovrà mantenere una superficie permeabile (sterrata o con mattonelle autobloccanti forate e porose o con appositi grigliati) di dimensioni non inferiori a quelle segnalate nella seguente tabella:

Categoria di grandezza	Superficie minime di rispetto con						
	area permeabile e drenante (m²)						
Soggetti arborei di I grandezza	16						
Soggetti arborei di II grandezza	6						
Soggetti arborei di III grandezza	1						

- 16. Il periodo di impianto ammesso è, preferibilmente, compreso tra l'autunno e l'inizio della primavera, escludendo gli intervalli nel caso di piante a radice nuda; per l'impianto di piante in zolla non sono previsti limiti al periodo di impianto pur se è preferibile il periodo compreso tra l'autunno e l'inizio della primavera.
- 17. Per evitare lesioni corticali delle piante, a causa di urti accidentali che potrebbero facilitare l'ingresso di funghi cariogeni dovranno essere messi in atto le seguenti precauzioni:
 - a. in prossimità di parcheggi o aree adibite a viabilità e, più in generale, in aree soggette a calpestio, si pongano, intorno al fusto e a debita distanza (100 ÷ 150 cm), cordoli di protezione in pietra o cemento, sporgenti dal piano circostante almeno 20 cm, oppure in pietra sporgenti almeno 15 cm nel caso di delimitazione diretta di parcheggi a pettine;
 - b. in aree verdi prossime alla viabilità, potenzialmente accessibili con automezzi, si predispongano appositi paracolpi metallici o gabbie di protezione, alti fino a 1,50 m, al fine di evitare che il terreno circostante vada soggetto a costipazioni, rimanendo ben aerato, e che il fusto della pianta venga colpito dai veicoli;
 - c. nelle aree verdi si eseguano interventi di copertura del suolo circostante con specie tappezzanti o sostanze organiche pacciamanti, costituite da chips di legno o di corteccia di resinose o materiali similari che riducano l'evaporazione dell'acqua dal terreno e che blocchino o limitino lo sviluppo delle erbe infestanti;

- d. all'interno delle pavimentazioni in aree o spazi pedonali, nel caso di cordolature a raso, si predisponga l'uso di griglie in fusione di ghisa.
- 18. Le radici seriamente ferite o spezzate, dovranno essere immediatamente recise di netto a monte dei tessuti danneggiati, trattando poi la superficie di taglio con fungicidi a lunga persistenza (esempio ossicloruri di rame) e rifinendo poi l'opera con l'applicazione di appositi mastici cicatrizzanti medicati.
- 19. Nel corso delle stagioni vegetative successive al trapianto indicate nel capitolato di appalto dei lavori, e comunque non meno di una stagione vegetativa successiva a quella dell'impianto, la responsabilità manutentiva dei soggetti ricadrà all'affidatario dei lavori. In mancanza di accordi diversi assunti con l'Amministrazione Comunale. L'affidatario dei lavori dovrà, pertanto, porre in essere tempistiche, quantità e qualità di bagnamento nonché interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente secche lo richiederano, diserbo antigerminello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati. Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informato il Servizio, nella persona del Dirigente, il quale avrà così modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli interventi realmente effettuati. Al termine di ogni stagione manutentiva, l'affidatario, con ogni onere a suo carico e su indicazione del Responsabile del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano, provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestino gravi insufficienze vegetative.

POTATURE DI ALBERI

- 1. Un albero messo a dimora, coltivato in modo corretto ed esente da difetti o alterazioni di varia natura non necessiterà, di norma, di potatura.
- 2. Le Ditte incaricate dal Comune per la gestione del verde urbano dovranno, nell'ambito delle operazioni di potatura, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano e nel capitolato d'appalto.
- 3. La potatura dovrà essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità la sua stabilità, branche o rami che determinano rischi per la pubblica incolumità o che siano di ostacolo alla circolazione o siano di interferenza con elettrodotti o reti tecnologiche preesistenti; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura è quello di mantenere le piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante, in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici che la pianta stessa apporta.
- 4. Viene fatto divieto eseguire operazioni di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche con diametro superiore a 15 cm, nonché qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale, ad eccezione di quelle costituenti siepi da tenere a forma.
- 5. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e, come tale verrà sanzionato dall'art, 27.
- 6. Vengono escluse da vincoli di potatura le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole, anche lungo le strade, nonché quelle coltivate in sintonia con il Regolamento Comunitario CE 1257/99, misure F ed H, eccezion fatta per le piante del genere "*Platanus*" e rientranti nel principio di "sospetta malattia", di cui al D.M. 412 del 03.09.1987 inerente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato.
- 7. Sono previste le seguenti tipologie di potatura:

<u>potatura di allevamento</u>: effettuata su giovani piante con l'obiettivo di raggiungere il più velocemente possibile l'*habitus* voluto. Si tratta in genere di interventi molto leggeri per correggere, eventualmente, alcuni difetti di *habitus*.

<u>Potatura di produzione</u>: nel campo delle ornamentali serve soltanto per regolare la periodicità della produzione di fiori e frutti ornamentali.

<u>Potatura di mantenimento</u>: viene esercitata su quelle specie allevate in forme obbligate. I tagli vengono effettuati con notevole frequenza per intervenire su rami molti piccoli.

Potatura di risanamento, di ringiovanimento, di riforma: si tratta di operazioni a carattere straordinario, con lo scopo di eliminare branche secche o deperienti, di stimolare l'attività vegetativa di piante senescenti, o di conferire una forma più razionale a piante precedentemente potate in maniera dissennata. Sono ammessi i seguenti interventi cesori: tagli di diradamento, con l'asportazione totale di branche o di rami, e tagli di raccorciamento, con l'asportazione parziale dei suddetti.

<u>Tagli di diradamento</u>. Si tratta di interventi cui si ricorre, principalmente nelle caducifoglie, per operazioni straordinarie di risanamento, di ringiovanimento, o di riforma. I tagli, da effettuarsi di preferenza durante il periodo riportato nel comma 9a, comportano la completa asportazione di una o più branche con una recisione praticata in prossimità della base delle branche stesse, in modo da evitare di lasciare un moncone la cui cicatrizzazione riesce spesso impossibile, ma evitando si recidere il "collare". Interventi di questo tipo si rendono spesso necessari sia nella fase di allevamento, quando le piante hanno subito una vigorosa potatura di trapianto, sia nella riparazione di piante sformate da irrazionali capitozzature o da rotture di rami per la neve.

I tagli comportano la completa asportazione mediante recisione praticata tra 1 e 2 cm dal punto di inserzione. Tali tagli non dovrebbero avere diametro troppo grande (es.>12-15 cm)

<u>Tagli di raccorciamento di branche</u>. Essi consistono nella parziale asportazione di rami e branche per contenere lo sviluppo delle piante entro un modello spaziale prefissato o, anche, quando le piante tendono ad elevarsi troppo in altezza, divenendo instabili.

Per evitare l'emissione di numerose branche avventizie in prossimità del taglio, queste operazioni debbono venire eseguite con la tecnica del "taglio di ritorno". Di conseguenza il punto di intervento viene a trovarsi in corrispondenza della inserzione di un ramo o di un'altra branca di ordine inferiore. In questo modo la complessa funzione ormonale di regolazione dello sviluppo vegetativo che esercitava la "cima" non viene compromessa, ma assunta da un'altra cima , garantendo, durante la successiva stagione vegetativa, un regolare ed armonico sviluppo. Il taglio deve essere eseguito in modo tecnicamente corretto, essere obliquo e non lasciare monconi.

Tagli di raccorciamento dei rami:

I tagli dovrebbero essere praticati obliquamente al di sopra di una gemma a legno o di una gemma mista con la tecnica del "taglio di ritorno". Quando l'operazione è limitata alla parte apicale del ramo viene definita "spuntatura", mentre se è molto energica e lascia solo un breve tratto di ramo, è detta "speronatura". Viene definita "cimatura", quella operazione di potatura verde consistente nella asportazione dell'apice del germoglio. Le cimature sono operazioni colturali frequentemente usate nel settore "verde ornamentale", sia su piante erbacee che arbustive ed arboree. Scopo della cimatura è di favorire lo sviluppo di molti getti laterali onde ottenere fioriture più copiose o anche di ritardare la fioritura.

La cimatura è una operazione molto delicata, essendo applicata ad organi in via di accrescimento e quindi fisiologicamente instabili. Essa basa il suo meccanismo d'azione su fattori nutrizionali ed ormonici.

8. È vietato, in ogni intervento cesorio:

- a. compromettere irreversibilmente lo stato di salute della pianta;
- b. liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero, salvo che in *Pinus sylvestris L.* e *Pinus pinea L.*

9. Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati:

- a. per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (l novembre 15 marzo);
- b. per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre 28 febbraio e 15 luglio 15 agosto);
- c. per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
- 10. Qualora si riscontrino filari sovradimensionati rispetto alla sezione stradale che arrecano danno e fastidio agli edifici, l'Amministrazione, sentito il parere della Commissione per il Verde, promuoverà l'adozione di Piani Particolareggiati, che consentiranno di sostituire i filari esistenti con specie di idonea grandezza, incluse nell'allegato II.

ABBATTIMENTI

- 1. L'abbattimento di alberi di cui all'art. 2, comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente avente la responsabilità del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano, pena le sanzioni previste dall'art. 27.
- 2. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione l'abbattimento di:
 - a. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
 - b. alberi disseccatisi entro tre anni dall'anno dell'impianto (fallanze) se sostituiti;
 - alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassino 3,5 m di altezza;
 - d. alberi inseriti in Piani Particolareggiati come normato dall'art. 15 comma 6 e dall'art. 16 comma 10 del presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano;
 - e. Ailanto, Acacia (Robinia pseudoacacia) e Indaco bastardo.
- 3. La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere prodotta secondo i moduli forniti dal Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano.
- 4. Alla domanda dovranno necessariamente essere allegate due fotografie di ciascun albero e potranno essere aggiunte indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.
- 5. Il Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano provvederà ad inviare all'interessato, con lettera raccomandata a/r, l'invito a sanare eventuali irregolarità formali della domanda.
- 6. In caso di decorrenza di 60 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, sarà facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto.
- 7. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento, impiegando nuovi soggetti di altezza non inferiore a 3,5 m.
- 8. Piante abbattute senza autorizzazione dovranno comunque essere sostituite con altrettanti alberi da impiantare nel medesimo luogo degli alberi abbattuti, salvo diversa prescrizione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 9. Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.
- 10. Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati su apposito modulo, compilato a cura del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano.
- 11. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico e culturale.
- 12. I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi ubicati su proprietà pubblica, saranno tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma, pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia adottata nell'allegato B contenuto nel Regolamento di Fruizione dei

Parchi e Giardini del Comune di Pescara (visionabile nel sito internet del Comune di Pescara WWW.comune.pescara.it). Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

13. Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio, durante il quale avviene la riproduzione dell'avifauna.

Art. 18

RIMONDA DELLE PALME

1. Sono vietati i tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura dello stipite.

I lavori di rimonda dovranno prevedere:

- a. l'accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti;
- b. l'asportazione dei vecchi residui delle foglie, il taglio delle vecchie infiorescenze e spate, il taglio delle foglie secche, due giri delle verdi e la scalpellatura dei tacchi forma lunga;
- c. la rifinitura dei "tacchi" con idonei attrezzi da taglio, affinché non presentino spaccature o slabbrature;
- d. la conservazione delle nuove infiorescenze e dei giovani caschi di datteri;
- e. l'uso dei ramponi (solo per le piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala, in quanto le ferite arrecate allo stipite della palma dai ramponi, possono essere fonte di infezione parassitaria);
- f. l'accurata disinfezione di tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura con sali quaternari di ammonio al 4%, prima di passare ad interventi su altre piante.
- 2. Nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni di rimonda delle palme, in osservanza delle norme disposte dal Regolamento di Igiene del Comune di Pescara, il Responsabile del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano valuterà l'eventuale istallazione di esche topicide epigee.

Art. 19

DANNEGGIAMENTO DI ALBERI

1. È fatto divieto di:

- a) depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature nonché accendere fuochi nelle aree di pertinenza dei soggetti arborei;
- b) effettuare nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante, se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti essere superiore a 20 cm;
- c) impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche, il suolo relativo all'area di pertinenza delle piante;
- d) creare combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno dell'area di pertinenza delle alberature;
- e) appendere o affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di qualsiasi genere con chiodi, filo di ferro o

- materiale non estensibile;
- f) asportare terreno nelle aree di pertinenza degli alberi;
- g) utilizzare aree adibite a bosco, a parco nonché aree di pertinenza delle alberature, quale deposito di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianato in genere;
- h) realizzare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare le alberature.
- 2. L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporteranno le sanzioni previste dall'art. 27 del presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.

DIFESA FITOSANITARIA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è fatta obbligo la lotta a:

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- a. Processionaria del pino (*Traumatocampa pytiocampa*) (D.M. 17/04/1998)
- b. Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) (D.M. 17/04/1998 e succes. Circ.
- c. Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (D.M. n. 356 del 10/09/1999)
 d. Vaiolatura delle drupacee ("Sharka") (D.M. 29/11/1996)
- e. Matsococcus feytaudi (D.M. 22/11/1996)
- f. ELIMINARE

Segnalare, inoltre, tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza sul territorio di piante di pino deperite o morte da non più di 6 mesi, che presentano nel tronco fori determinati da insetti silofagi (Decisione della Comunità Europea 2001/218/CE recante misure fitosanitarie di urgenza per impedire la diffusione dell'organismo di quarantena Bursaphelenchus xylophilus (PWN) - Nematode del legno di pino)

2. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo utilizzare prodotti naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica. Nel caso in cui tale metodica d'intervento non è possibile, dovranno essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

- 3. In caso di utilizzo di fitofarmaci, si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:
 - a. efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
 - b. registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
 - c. bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
 - d. fitofarmaci a minor impatto ambientale, appartenenti alle classi tossicologiche N.C. o Xi, nel pieno rispetto; in particolare, dovrà essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
 - e. assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
 - f. rispetto delle normative vigenti in materia: D.M. 06/03/1978; D.M. 31/08/1979; D.M. 20/07/1980; D.P.R. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. 290/01 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.
- 4. Le dosi di impiego, l'epoca, e le modalità di distribuzione dei prodotti, dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
- 5. È opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
- 6. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidano di effettuare trattamenti di questo tipo dovranno informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
- 7. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, oltre la comunicazione dell'intervento, dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato nonché l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
- 8. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni a lui fornite; qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.
- 9. Per il controllo di malattie coma la *Cameraria ohridella*, gli afidi del tiglio, e la tingide del platano si suggerisce l'uso dell'endoterapia.
- 10. E' fatto obbligo utilizzare prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per applicazioni endoterapiche.
- 11. E' fatto obbligo alle Società che eseguono gli interventi fitosanitari fornire al Responsabile del Settore del Verde del Comune le schede di sicurezza relative ai prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti ed autocertificare i parametri tecnici di applicazione (dose e concentrazione utilizzata, modalità di applicazione, pressione utilizzata, tipo di attrezzatura).
- 12. È vietato, in osservanza del D.Lgs. N° 194 del 17.03.1995, fatta salva specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano. È altresì vietato, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.
- 13. L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 del presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano.

CAPITOLO III VERDE PRIVATO

Art. 21

AREA DI PERTINENZA

1. Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, per la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Per quanto riguarda le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte la potatura e la difesa fitosanitaria, si consiglia l'intervento di un tecnico specializzato che risponderà, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano e quindi contribuirà nella misura del 50% alle sanzioni pecuniarie che verranno conseguentemente applicate.

Art. 22

SOGGETTI DA SALVAGUARDARE

1. In tutte le aree adibite a verde privato, dovranno essere rigorosamente conservati gli alberi che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio come indicato nell'art. 11.

Art. 23

IMPIANTO DI NUOVI ALBERI

- 1. In via propositiva viene dato consiglio ai cittadini circa il tipo di alberature da impiantare, suggerendo le specie inserite nell'Allegato II e dando priorità alle specie autoctone.
- 2. È vivamente sconsigliato impiantare le specie Ailanto, Acacia (Robinia pseudoacacia) e Indaco bastardo.

Art. 24

ABBATTIMENTI

- 1. È fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperiti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali, pena le sanzioni previste dall'art. 27.
- 2. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione l'abbattimento di:
 - a. alberi da frutto;

- b. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- c. alberi disseccatisi entro anni due dall'anno dell'impianto;
- d. alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassano 3,5 m di altezza;
- e. abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie nonché quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica;
- f. Ailanto, Acacia (Robinia pseudoacacia) e Indaco bastardo.
- 3. La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere prodotta secondo i moduli forniti dal Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano.
- 4. Alla domanda dovranno essere allegate necessariamente due fotografie di ciascun albero e potranno essere aggiunte indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.
- 5. Il Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano provvederà ad inviare all'interessato, con lettera raccomandata a/r, l'invito a sanare eventuali irregolarità formali della domanda.
- 6. In caso di decorrenza di 30 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, è facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto.
- 7. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti.
- 8. Piante abbattute senza autorizzazione dovranno comunque essere sostituite con altrettanti alberi, da impiantare nel medesimo luogo degli alberi abbattuti, salvo diversa prescrizione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 9. Nei casi di richiesta di permesso di costruire che comportino l'abbattimento di alberi, sarà cura del Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano verificare che il richiedente provveda al miglioramento, o comunque al ripristino della parte da destinare a verde che si intende alterare. In questi casi, ai fini del rilascio del permesso di costruire, il richiedente dovrà presentare i documenti di prassi relativi alla parte edile nonché un progetto dettagliato relativo alla parte da destinare. Quest'ultima dovrà contenere:
 - a. planimetria vegetazionale dello stato attuale, con indicazione per ciascun albero, della specie e del numero progressivo;
 - b. planimetria vegetazionale dello stato di progetto, con indicazione per ciascun albero del numero progressivo superiore a quello della planimetria dello stato attuale;
 - c. relazione tecnica;
 - d. inserto fotografico degli alberi destinati ad essere abbattuti, avendo cura di riportare nella didascalia di ciascuna immagine lo stesso numero che l'albero ha nella planimetria dello stato attuale; inoltre, la specie, le dimensioni e lo stato fitosanitario dell'albero.

La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta in duplice copia.

10. In presenza di opere edili private, l'abbattimento sarà in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

- 11. I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi ubicati su proprietà pubblica, saranno tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia adottata nell'allegato B contenuto nel Regolamento di Fruizione dei Parchi e Giardini del Comune di Pescara (visionabile nel sito internet del Comune di Pescara). Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.
- 12. Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio, durante il quale avviene la riproduzione dell'avifauna.
- 13. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico e culturale.

POTATURE DI ALBERI

- 1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e per casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
- 2. Sono VIETATI gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, e quelli praticati su branche, aventi diametro superiore a 12 cm. In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, è consentito l'uso di tutori vivi delle piante, la capitozzatura di gelsi, salici e l'arte topiaria.
- 3. Le potature dovranno essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a 15 cm (circonferenza minore di 30 cm). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi (vedi allegato I).
- 4. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e, come tale, disciplinato.

Art. 26

VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITÀ PUBBLICA

- 1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico, ha il dovere di mettere in atto gli interventi necessari, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
- 2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettono la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché sono tenuti a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

- 3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore di 4 m rispetto al medesimo.
- 4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli saranno tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- 5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
- 6. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 27.
- 7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto, neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
- 8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, dovranno essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici saranno ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
- 9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
- 10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due commi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

CAPITOLO IV SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 27

SANZIONI PECUNIARIE

l. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento Tutela del Verde Urbano, saranno soggette alle seguenti sanzioni pecuniarie, purché non siano altrimenti perseguibili con altre norme vigenti in materia:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE Euro	OBLAZIONE Euro
6, comma 1 lettera a-m	regolazione d'uso delle aree sistemate a verde	da 25,00 a 120,00	40,00
6, comma 1 lettera n-u	regolazione d'uso delle aree sistemate a verde	da 60,00 a 240,00	80,00
7 comma 1	mancanza di autorizzazione alterazione aree verdi	da 100,00 a 500,00	166,66
7	insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo	da 75,00 a 500,00	
13	mancanza autorizzazione scavi in prossimità di alberi	da 75,00 a 500,00	150,00
13	recisioni anomala e lesioni a radici (ad albero)	da 25,00 a 200,00	
16 commi 4-7	capitozzature e cimature (ad albero)	da 50,00 a 400,00	
25	capitozzature e cimature non autorizzate (ad albero)	da 50,00 a 400,00	100,00

commi 2 e 4			
24	abbattimento di albero non autorizzato	vedi tabella seguente	
17 comma 1	abbattimento di albero non autorizzato	vedi tabella seguente	
11 commi 7-8	abbattimento di albero monumentale non autorizzato	da 350,00 a 500,00	166,66
19 comma 1 lettere a-b-c-d-f-	ricarichi, compattazione, impermeabilizzazione, asportazione di terriccio, scarichi e discariche, combustione(ad albero)	da 50,00 a 400,00	100,00
19 comma 1 lettere e-h	segnali o strutture appese sugli alberi, impianti d'illuminazione	da 25,00 a 120,00	40,00
26 commi 2-3-4-5	vegetazione sporgente su viabilità pubblica	da 25,00 a 150,00	50,00
24 comma 7-8	mancato ripristino alberatura	da 80,00 a 150,00	50,00
20	difesa fitosanitaria	da 25,00 a 400,00	50,00

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	CIRCONFERENZA ALLA CEPPAIA	SANZIONE Euro	OBLAZIONE Euro
24; 17; 19 comma 2; 16 comma 5	abbattimento di albero non autorizzato	uguale o minore di 75 cm	da 50,00 a 400,00	
24; 17; 19 comma 2; 16 comma 5	abbattimento di albero non autorizzato	da 76 cm a150 cm	da 100,00 a 500,00	
24; 17; 19 comma 2; 16 comma 5	abbattimento di albero non autorizzato	da 151 cm a 200 cm	da 150,00 a 500,00	
24; 17; 19 comma 2; 16 comma 5	abbattimento di albero non autorizzato	uguale o maggiore di 201 cm	da 200,00 a 500,00	

NORME FINANZIARIE

- 1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste nel presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano, oltre agli importi derivanti dall'art. 8, saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà vincolato a interventi sul verde pubblico.
- 2. L'eventuale aggiornamento in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano, dovrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

Art. 29

ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

- l. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano è affidata a:
 - a. Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pescara;
 - b. personale effettivo e ausiliario del Comune, abilitato a compiti di vigilanza e polizia.
- 2. La vigilanza di cui al precedente comma spetta inoltre, a:
 - a. Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - b. Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. N° 285/1992 e successive modifiche

Inoltre, previa autorizzazione del Sindaco, o Assessore delegato, oppure per convenzione, la

vigilanza di cui ai commi precedenti, spetta a:

- a. agli Agenti Giurati Volontari delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/86 e successive modifiche;
- b. alle Guardie ittico venatorie, alle Guardie Ecologiche Volontarie alle Guardie Zoofile Comunali e dell'E.N.P.A. e ogni altro Agente giurato.; gli Agenti giurati volontari dovranno produrre copia del Regolamento di Vigilanza dell'Ente di appartenenza, approvato dalla Questura di Pescara.
- 3. Il Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano raccoglierà le segnalazioni su eventuali violazioni trasmettendole, senza ritardo, alla Polizia Municipale che eserciterà i conseguenti poteri ispettivi e sanzionatori.
- 4. Ove siano rilevate situazioni penalmente illecite, il Servizio Progetti Strategici e Verde Urbano e la Polizia Municipale informeranno ai sensi di legge la Procura della Repubblica.

ALLEGATO N. I: ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO




fig.1 Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura)




fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti

ALLEGATO N. II (Lista delle Specie)

ALLEGATO N. II (LISTA delle Specie	·/			-						
Specie	Area di origine	Esot. dubbio	Esigenze di illuminazione	Tolleranza all'inquinam.	marino	Altezza (m)	Classe di Grandezza	impianto	Grandi aiuole	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Acacia dealbata	AUSTRALIA	Е	SOLE			5 - 15	II	4 - 8	Р	
Acer campestre	EUROPA ASIA	Α	SOLE			15	II	4 - 8	S/P	
Acer cappadocicum subsp. lobelii	ITALIA CENTRO MERIDIONALE	Α				15 - 18	B II		Р	
Acer monospessulanum	EUROPA	Α	1/2 OMBRA			8 - 10	III		Р	
Acer negundo	NORD AMERICA	Ε				12 - 15	i II	10	S/P	
Acer obtusatum	EUROPA	Α				20	I		Р	
Aesculus carnea	NORD AMERICA	Ε	SOLE			15 - 17	ı II	8 - 10	S/P	
Aesculus glabra	USA CENTRO MER	Е	SOLE			20	I	8 - 10	OS/P	resistente a Cameraria ohridella
Aesculus parviflora	USA MERID	Е	SOLE			3 - 5	ARBUSTO	4 - 8	Р	
Agave americana	MESSICO	Е	SOLE		Х		ARBUSTO		Р	
Albizzia julibrissin	ASIA	Е	SOLE			10 - 12	2 II	6 - 8	S/P	
Alnus cordata	EUROPA MERIDIONALE	E?	SOLE	MOLTO RES.		15	II		S/P	sensibile alla salinità
Alnus glutinosa	EUROPA	Α		MOLTO RES.		15 - 20	ll II	8 - 10	0 P	sensibile alla salinità, resistente al ristagno idrico
Arbutus unedo	EUROPA MERID	Α	SOLE 1/2 OMBRA	RESISTENTE		5 - 6	III	2 - 4	P	
Asparagus acutifolius	BACINO MEDITERRANEO	Α					ARBUSTO		Р	
Asparagus officinalis	BACINO MEDITERRANEO	Α		NO2			ARBUSTO		Р	
Atriplex halimus	EUROPA	Α	SOLE		Х	1 - 5			Р	
Berberis sp.pl.		Е		SO2 - NH3		2	ARBUSTO		Р	
Berberis vulgaris	EUROPA	Α				2	ARBUSTO	1,5	S/P	
Buxus sempervirens	EUROPA	Α	SOLE	SO2 - NH3		5	ARBUSTO		Р	
Carpinus betulus	EUROPA ASIA	Α	SOLE			25	I	8 - 10	S/P	
Carpinus orientalis	EUROPA	Α				5 - 7	III		Р	
Catalpa bignonioides	USA MERIDIONALE	Е		RESISTENTE		12 - 15			S/P	
Celtis australis	BACINO MEDITERRANEO	Α	SOLE	RESISTENTE		20 - 25	i I	12 - 1	5S/P	

Ceratonia siliqua Cercis siliquastrum Chamaecyparis lawsoniana Chamaerops humilis Cistus creticus subsp.creticus	EUROPA MERID EUROPA SUD ORIE, ASIA MIN CALIFORNIA ITALIA MERIDIONALE BACINO MEDITERRANEO	E A E A	SOLE SOLE SOLE	RESISTENTE SO2	X	6 - 10 6 - 8 10 - 30 5 - 7	III	6 - 8 5 3	P S/P P P	
Specie	Area di origine	Esot. dubbio	Esigenze di illuminazione	Tolleranza all'inquinam.	marino	Altezza (m)	Classe di Grandezza	impianto consigliato(m)	Grandi aiuole	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cistus creticus subsp.eriocephalus	BACINO MEDITERRANEO	Α					ARBUSTO		Р	
Cistus salvifolius	BACINO MEDITERRANEO	Α	SOLE				ARBUSTO		Р	
Citrus aurantium	ASIA SUB ORIENT	Е	SOLE			5 - 6	III	4 - 5	s	
Cornus mas	EUROPA AFRICA	Α				2	ARBUSTO	1	Р	
Cornus sanguinea	EUROPA CENTROMERIDIONALE	Α				4	ARBUSTO		Р	
Cornus sp. pl.		Е		SO2		4	ARBUSTO		Р	
Corylus avellana	EUROPA ASIA MINORE	Α				5 - 7	ARBUSTO		Р	
Cotinus coggygria	EUROPA MERIDIONALE	Α				2 - 3	ARBUSTO		Р	
Cotoneaster integerrimus	EUROPA ASIA	Α				1 - 5	ARBUSTO		Р	
Cotoneaster nebrodensis	EUROPA MERIDIONALE	Α				2	ARBUSTO		Р	
Cotoneaster sp.pl.		Ε	SOLE				ARBUSTO		S/P	
Cotynus sp. pl.		Ε		RESISTENTE		2 - 3	ARBUSTO		Р	
Crataegus monogyna	EUROPA	Α	SOLE			4 - 5	ARBUSTO	2	Р	
Crataegus oxyacantha	EUROPA	Α	SOLE			4 - 5	ARBUSTO	2	Р	
Crataegus sp. pl.		Е	SOLE	RESISTENTE			ARBUSTO		Р	
Cupressus lusitanica	EUROPA SUD OCC.	Е	SOLE			10 - 15	5 II	6 - 8	Р	
Cupressus macrocarpa	CALIFORNIA	Е	SOLE			15 - 20) I		Р	
Cupressus sempervirens	EUROPA MERID	Е	SOLE 1/2 OMBRA	RESISTENTE		20 - 30) I	4 - 5	S/P	
Cytisus scoparius	EUROPA OCCIDENTALE	Α					ARBUSTO		Р	
Cytisus sessilifolius	EUROPA CENTRO OCC.	Α				1 - 2	ARBUSTO		Р	

Cytisus sp. pl. Cytisus spinescens Cytisus villosus Daphne sericea Eleagnus sp. pl. Erica arborea Erica sp. pl. Euonymus europaeus Euonymus latifolius Euonymus verrucosus	ITALIA DALMAZIA EUROPA MERIDIONALE AFRICA BACINO MEDITERRANEO BACINO MEDITERRANEO EUROPA AFRICA EUROPA AFRICA EUROPA AFRICA	EAAAEAAA	SOLE SOLE	RESISTENTE SO2	X	2 4 4 4-5	ARBUSTO	2	P P P P P P	
Specie	Area di origine	Fsot dubbio	Esigenze di illuminazione	Tolleranza all'inquinam.	marino	Altezza (m)	Classe di Grandezza	impianto considiato(m)	Grandi aiuole	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Evonymus sp. pl.		Е				4 - 5	ARBUSTO		Р	
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa	EUROPA	Α				14 - 17	II	8 - 10	S/P	
Fraxinus excelsior	EUROPA	Α				20 - 30	1	13 - 1	S/P	
Fraxinus ornus	EUROPA	Α				10 - 15	II	8 - 10	S/P	
Gingko biloba	CINA	E		ALTAM RESIST		18 - 20	1	12 - 1	S/P	
Gleditschia triacanthos	USA CENTRO ORIENTALE	E		RESISTENTE		10 - 15	II	10	S/P	
Hedera helix	EUROPA ASIA AFRICA	Α		NH3			ARBUSTO		Р	
Hibiscus syriacus	ASIA	E	SOLE 1/2 OMBRA	SO2			ARBUSTO			I I
Hippophae rhamnoides	EUROPA ASIA	E			Х		ARBUSTO		S/P	Frangivento
Hypericum androsaemum	EUROPA ASIA AFRICA	Α		RESISTENTE			ARBUSTO		Р	
Hypericum sp. pl.		E		RESISTENTE			ARBUSTO		Р	
llex aquifolium	EUROPA CENTROMERIDIONALE	Α		SO2			ARBUSTO	1,5 - 2	2 P	
Jacaranda mimosifolia	AMERICA MERIDIONALE	E				6 - 8	III		S	teme le gelate
Juniperus communis	EUROPA ASIA AFRICA	Α					ARBUSTO		Р	
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa	BACINO MEDITERRANEO	Α			Х		ARBUSTO		Р	

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus Juniperus sp. pl.	BACINO MEDITERRANEO	A					ARBUSTO ARBUSTO		P P	
Laburnum anagyroides	EUROPA MERIDIONALE	E A				10	AKBUSTU "		P	
Laburnum sp.pl.	EUROPA MERIDIONALE	E		RESISTENTE		7 - 10	"		P	
Lagerstroemia indica	CINA GIAPPONE	E		SO2	Х	5-6	'''	3 - 4	S/P	
Laurus nobilis	EUROPA MERIDIONALE		SOLE 1/2 OMBRA	302	^	6 - 10	"	4-6		
Ligustrum sp. pl.	LONG! A WENDIONALE		SOLE 1/2 OMBRA			2 - 4	"	3 - 4	S	
Ligustrum vulgare	EUROPA	A					 ARBUSTO			
Liquidambar styraciflua	NORD AMERICA	E		SO2 - F		10 - 15		8 - 10		
Liriodendron tulipifera	NORD AMERICA	E		302 .		10 - 30		12 - 1		
Magnolia grandiflora	USA MERID	E				15 - 20		7 - 8	P	
Magnolia macrofilla	USA MERID	E				15 - 20		7 - 8	Р	
Mahonia aquifolium	AMERICA SETTENTRIONALE	E					ARBUSTO		P	
Malus sp. pl.		E		RESISTENTE		2 - 3	III		S/P	
Malus sylvestris	EUROPA	A				10	ll II		S/P	
			a)					~	{	
Specie	Area di origine	Esot. dubbio	Esigenze di illuminazione	Tolleranza all'inquinam	marino	Altezza (m)	Classe di Grandezza	impianto consigliato(m)	Grandi aiuole	Note
Specie 1	Area di origine	Sect. dubbio	5 Esigenze di illuminazione	ഗ Tolleranza all'inquinam	ര marino	Altezza (m)	∞ Classe di Grandezza	impianto onsigliato(n	Grandi aiuole	Note 11
Specie 1 Melaleuca quinquenervia		Esot. dubbio	4	-		Altezza (m)			□ Grandi aiuole	
1	2	3	4 SOLE	-	6	7	8 III		10 P	
1 Melaleuca quinquenervia	2 AUSTRALIA	3 E	4 SOLE SOLE	-	6	7 8 - 10	8 III	9	10 P	
1 Melaleuca quinquenervia Melia azedarach	2 AUSTRALIA ASIA CENTRALE	3 E E	SOLE SOLE	5	6	7 8 - 10 10 - 12	8 III II	9	10 P S/P P	
1 Melaleuca quinquenervia Melia azedarach Mespilus germanica	2 AUSTRALIA ASIA CENTRALE ASIA MINORE	3 E E	SOLE SOLE SOLE	5	6	7 8 - 10 10 - 12 5	8 	9 6 - 7	10 P S/P P	
1 Melaleuca quinquenervia Melia azedarach Mespilus germanica Michelia figo	AUSTRALIA ASIA CENTRALE ASIA MINORE CINA	3 E E E3 E	SOLE SOLE SOLE	5 RESISTENTE	6 X	7 8 - 10 10 - 12 5 5 - 7	8 	9 6 - 7 5 - 6	10 P S/P P	
Melaleuca quinquenervia Melia azedarach Mespilus germanica Michelia figo Morus alba	AUSTRALIA ASIA CENTRALE ASIA MINORE CINA ASIA	3 E E? E	SOLE SOLE SOLE	5 RESISTENTE RESISTENTE	6 X	7 8 - 10 10 - 12 5 5 - 7 10 - 12	8 	9 6 - 7 5 - 6 8 - 10 8 - 11	10 P S/P P	
Melaleuca quinquenervia Melia azedarach Mespilus germanica Michelia figo Morus alba Morus nigra	AUSTRALIA ASIA CENTRALE ASIA MINORE CINA ASIA ASIA	3 E E? E E	SOLE SOLE SOLE	5 RESISTENTE RESISTENTE	6 X	7 8 - 10 10 - 12 5 5 - 7 10 - 12	8 	9 6 - 7 5 - 6 8 - 10 8 - 11	10 P S/P P P P	
Melaleuca quinquenervia Melia azedarach Mespilus germanica Michelia figo Morus alba Morus nigra Myrtus communis	AUSTRALIA ASIA CENTRALE ASIA MINORE CINA ASIA ASIA BACINO MEDITERRANEO	3 E E E E E E E A	SOLE SOLE SOLE	5 RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE	6 X	7 8 - 10 10 - 12 5 5 - 7 10 - 12	8 III III III II II	9 6 - 7 5 - 6 8 - 10 8 - 11	10 P S/P P P P P	

Philadephus sp. pl.	1	Е					ARBUSTO		S/P	
Phillyrea angustifolia	BACINO MEDITERRANEO	A			Х		ARBUSTO	1,5	Р	resistente alla siccità
Phillyrea latifolia	BACINO MEDITERRANEO	Α			Х	5	III	.,-	P	
Phoenix sp. pl.		Е	SOLE			12 - 15	II	5 - 6	S/P	
Pinus halepensis	EUROPA MERIDIONALE	Α	SOLE			15 - 20	1	10 - 12		resistente alla siccità
Pinus pinaster	BACINO MEDITERRANEO	Е	SOLE			15 - 21	1	10 - 12	2 P	resistente alla siccità
Pinus pinea	EUROPA MERIDIONALE	Е	SOLE		Х	20 - 25	1	10 - 12	2 P	
Pistacia lentiscus	EUROPA	Α	SOLE		Х	3 - 5	Ш		Р	resistente alla siccità
Pistacia terebinthus	MEDITERRANEA	Α	SOLE			5 - 8	Ш		Р	
Pittosporum tobira	CINA GIAPPONE	Е			Х	3 - 4	ARBUSTO	1,5	s	Frangivento
Platanus sp. pl.		Е		F		30 - 35	1	15	S/P	
Populus alba	EUROPA, ASIA OCC, NORD AFR	Α			Х	30	1	10 - 12	S/P	
Populus nigra	EUROPA ASIA OCC.	Α	SOLE	F	Х	30 - 40	1	12 - 13	S/P	
Populus tremula	EUROPA ASIA OCC.	Α	SOLE			25 - 30	1	10 - 12	2 P	
Prunus cerasifera pissardii	ASIA	Е	SOLE	RESISTENTE		7 - 8	III	5 - 6	S	
Prunus cerasus	ASIA	Е		RESISTENTE		2 - 8	III		Р	
Prunus Iusitanica	EUROPA SUD OCCI.	Е	SOLE			3 - 6	III	3 - 4		
Prunus mahaleb	EUROPA	Α				20	1		Р	
Prunus spinosa	EUROPA	Α				2	ARBUSTO		Р	
Punica granatum	ASIA	Е	SOLE			6 - 7	III	4 - 5	Р	
Specie	Area di origine	Esot. dubbio	Esigenze di illuminazione	Tolleranza all'inquinam.	marino	Altezza (m)	Classe di Grandezza	impianto consigliato(m)	Grandi aiuole	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pyracanta coccinea	BACINO MEDITERRANEO	Α			Χ	2 - 4	ARBUSTO	1,5	Р	
Pyracantha sp. pl.		Е			Χ	2	ARBUSTO		Р	
Pyrus amigdaliformis	BACINO MEDITERRANEO	Α				12	II		Р	
Pyrus pyraster	EUROPA ASIA OCC.	Α				15	II		Р	
Pyrus sp. pl.		Е	SOLE	F - O3		6 - 8	III	4 - 5	Р	Ţ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Specie	Area di origine	Esot. dubbio	Esigenze di illuminazione	Tolleranza all'inquinam.	marino	Altezza (m)	Classe di Grandezza	impianto consigliato(m)	Grandi aiuole	Note
Spiraea sp. pl.		Ε	SOLE				ARBUSTO		Р	
Spartium junceum	EUROPEA	Α	SOLE		Χ	3	ARBUSTO		Р	
Sorbus torminalis	EUROPA	Α				15	II		Р	
Sorbus domestica	EUROPA	Α	SOLE 1/2 OMBRA			15 - 20	II		Р	
Sorbus aria	EUROPA	Α		RESISTENTE		6 - 10	III		S/P	
Sophora japonica	CINA GIAPPONE	Е	SOLE	RESISTENTE		10 - 15	II		s	teme i ristagni idrici
Schinus molle	AMERICA MERIDIONALE	Е	SOLE 1/2 OMBRA			8 - 10	III	6 - 7	s	
Salix triandra	EUROPA ASIA AFRICA N	Α				10	II		Р	
Salix sp. pl.		E		RESISTENTE		18 - 20			P	
Salix purpurea	EUROPA ASIA AFRICA N	Α				8 - 10			P	opoo. Itadiida
Salix elleagnos	EUROPA ASIA W AFRICA NW	Α					" ARBUSTO		Р	spec. Rustica
Salix caprea Salix cinerea	EUROPA ASIA W AFRICA NW	A				9 - 12	"		Р	spec. Rustica
Salix caprea	EUROPA ASIA	A				2 - 4 10 - 12			Р	spec. Rustica
Salix alba Salix apennina	ITALIA	A					II ARBUSTO		P	
Salix alba	BACINO MEDITERRANEO EUROPA CENTROMERIDIONALE	Α	SOLE			1,5 15	ARBUSTO	1	P	
Rosa sp. pl. Rosmarinus officinalis	DACINO MEDITERRANEO	_	SOLE				ARBUSTO	4	P P	
Robinia pseudoacacia (v.non pollonifera,	AMERICA NW	Ε	SOLE	F- NH3		15 - 18		8 - 10		
Rhamnus cathartica	EUROPA ASIA AFRICA NW	Α					ARBUSTO		Р	
Rhamnus alaternus	BACINO MEDITERRANEO	Α		RESISTENTE			ARBUSTO	1,5	Р	
Quercus robur	EUROPA ASIA OCC.	Α				40		15 - 18		
Quercus pubescens	EUROPA MER. ASIA MINORE	Α				12 - 15		10 - 12		
Quercus petraea	EUROPA	Α				30 - 40			Р	
Quercus ilex	EUROPA MERIDIONALE	Α	SOLE 1/2 OMBRA	SO2		12 - 15	II	12 - 15	S/P	
Quercus cerris	EUROPA SW ASIA MINORE	Α				20 - 35	ı		Р	

Syringa vulgaris	EUROPA ORIENTALE	Е	SOLE			3	ARBUSTO	1,5	Р	
Tamarix africana	BACINO MEDITERRANEO	Α			Х	6	ARBUSTO		S/P	
Tamarix sp. pl.		Е	SOLE		Χ	5 - 7	III	4 - 5	S/P	
Taxus baccata	EUROPA CENTROMERIDIONALE	A				10 - 15	i II	6 - 8	Р	
Tilia cordata	EUROPA	Α				30	1	15 - 18	S/P	
Tilia platyphyllos	EUROPEA	Α				20	1	12 - 15	5S/P	
Tilia sp. pl.		Е		RESISTENTE		12 - 15	i II	6 - 7	S/P	
Trachycarpus fortunei	CINA	Е	SOLE			5 - 10	III		S/P	
Ulmus minor	EUROPA CENTRO MERIDIONAL	ΕA			Χ	20 - 30	l l	12 - 15	5S/P	
Viburnum opulus	EUROPA ASIA AFRICA WN	Α				3	ARBUSTO	1,5 - 2	2 P	
Viburnum tinus	EUROPA ASIA	Α	SOLE			2 - 3	ARBUSTO		Р	
Vitex agnus- castus	BACINO MEDITERRANEO	Α	SOLE		Х		ARBUSTO		Р	
Washingtonia sp. pl.	CALIFORNIA	Е	SOLE			15 - 20	l	5 - 6	S/P	
Wisteria sinensis	AMERICA	Е				15	ARBUSTO		Р	RAMPICANTE

Nota 1) Le specie elencate sono, in linea di massima, compatibili con le caratteristiche climatiche del territorio di Pescara, considerando che tale territorio costituisce, sulla base degli indici bioclimatici di S. Rivas - Martinez, un'area di transizione tra il clima mediterraneo (mesomediterraneo) e quello temperato.

Nota 2) Vengono quì considerate autoctone le specie presenti o pervenute naturalmente in Abruzzo prima della comparsa dell'uomo o comunque senza il suo intervento.